

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º FEBBRAIO 1881

PIANCIANI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione presentata sotto il numero 2470; e prego l'onorevole presidente, secondo le consuetudini, di rimetterla alla Commissione che è già incaricata dell'esame del disegno di legge relativo. Mi permetto inoltre di pregare la Commissione di prendere in esame particolare l'articolo 10, al quale specialmente si riferisce la petizione.

Quei 2114 reclamanti non fanno che applaudire alle intenzioni del Governo, che ha voluto regolare la materia della caccia a tutela della conservazione della specie e nell'interesse dell'agricoltura; se non che essi credono che l'articolo 10 non provveda a questi due bisogni. Essi credono invece che, mentre quell'articolo ha voluto garantire i legittimi proprietari, ha dimenticato in qualche modo i dritti della universalità dei cittadini. Essi domandano che questi dritti siano conciliati tra loro nel modo che si crederà più conveniente. In tal modo essi applaudiranno le intenzioni del Governo; altrimenti temono che, con l'intenzione di tutelare taluni interessi, si venga a spogliare dei suoi dritti la universalità dei cittadini creandosi un privilegio a favore di alcuni di essi. Questa non può essere la intenzione del Governo, nè quella della Camera; spero quindi che la Commissione si mostrerà favorevole alla petizione che ho avuto l'onore di raccomandare.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole PIANCIANI la prega di accordare l'urgenza alla petizione n° 2470.

(È accordata.)

La petizione, secondo il regolamento prescrive, sarà mandata alla Commissione che esamina il disegno di legge sulla caccia; alla quale Commissione furono già inviate molte altre petizioni affini.

#### CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i seguenti onorevoli deputati. Per motivi di famiglia: gli onorevoli Farinola di giorni 5; Camici, Fabbricotti, Barazzuoli e Ciardi di 7.

Per motivi di salute: l'onorevole Doglioni di giorni 15.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

#### SI DÀ LETTURA DI TRE DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura alcuni disegni di legge.

Il primo è quello stato presentato dagli onorevoli Nicotera, Maiocchi e Di Lenna. Se ne dà lettura.

CAPPONI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

Il termine assegnato dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1878, n° 4461, agli ufficiali ed assimilati per presentare i loro documenti stabiliti dalla legge 20 aprile 1865, n° 2247, è prorogato a 6 mesi decorribili dalla promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. È presente qualcuno dei proponenti?

Voci. No, non sono presenti.

PRESIDENTE. Allora, quando siano presenti qualcuno degli onorevoli proponenti, e l'onorevole ministro della guerra, si stabilirà il giorno in cui debba aver luogo lo svolgimento di questo disegno di legge.

Un altro disegno di legge è stato presentato dall'onorevole Romano Giuseppe. Se ne dà lettura.

CAPPONI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

La sede della pretura di Campi Salentino è trasferita a Squinzano, ed il mandamento assumerà la denominazione di questo comune.

PRESIDENTE. È presente l'onorevole deputato Romano Giuseppe.

Voci. No.

PRESIDENTE. Allora si determinerà il giorno per lo svolgimento di questo disegno di legge quando sia presente il proponente.

Un altro disegno di legge è stato presentato dagli onorevoli Berio, Oddone, Elia, Ercole, Ranco, Farina Luigi Emanuele, e Goggi. Se ne dà lettura.

CAPPONI, segretario, legge:

#### Art. 1.

La tassa di minuta vendita che i comuni chiusi possono imporre sulle bevande a norma dell'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, e dei regi decreti 10 luglio 1864, n° 1842 e n° 1839, nonché del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1866, n° 3351, per la esecuzione del decreto luogotenenziale 28 giugno 1866, n° 3018, è abolita a datare dal 1° gennaio 1881.

I contratti d'appalto che i comuni chiusi avessero stipulato per l'esazione di detta imposta cesseranno d'aver vigore in detto giorno 1° gennaio 1881.

#### Art. 2.

I Consigli comunali dei comuni chiusi potranno, previo parere della Deputazione provinciale, essere per decreto reale autorizzati a portare fino al 75 per cento del dazio consumo governativo l'imposta addizionale, che hanno diritto di esigere sulle bevande a norma del disposto dell'articolo 11 della legge 11 agosto 1870, allegato L.